

8. REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE A TEMPO PIENO DELL'UNIVERSITÀ G. D'ANNUNZIO DI CHIETI-PESCARA PRESSO ALTRO ATENEO (art. 6 L 240/2010 e DM 26.4.2011 n. 167)

Il Rettore ricorda che la normativa di riferimento è quella dell'art. 6, comma 11, della L 240/2010 che così recita: "11. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione di cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l'impegno può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'attivazione delle convenzioni (3)....."

A norma dell'articolo 55, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai rapporti tra università ed enti pubblici di ricerca e tra questi ultimi, fermo restando il trattamento economico e previdenziale del personale di ruolo degli enti di ricerca stessi.

La Convenzione che si propone deve risultare pienamente conforme a quanto prescritto dalla sopra richiamata normativa a riguardo nonché dalle disposizioni di cui al D.M. 167/2011, chiarendo gli obiettivi comuni alle istituzioni stipulanti e individuando nello specifico le modalità di ripartizione dell'impegno annuo del docente interessato nonché dei relativi oneri stipendiali ed infine le modalità di valutazione dell'attività didattica e di ricerca.

Questo Ateneo ha, quindi, predisposto uno schema di Convenzione-Tipo che viene sottoposto all'esame ed all'approvazione del presente Consesso.

CONVENZIONE TRA (altra Università degli Studi) E L'UNIVERSITÀ G. D'ANNUNZIO DI CHIETI-PESCARA,
AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 11, DELLA L 240/2010

L'Ateneo _____, con sede in _____, C.F. _____ rappresentata dal Rettore e legale rappresentante pro-tempore, Prof. _____, a tale atto autorizzatorio con delibera del _____,

E

L'Università G. d'Annunzio di Chieti-Pescara, con sede in Chieti Via dei Vestini n. 31 C.F. _____, rappresentata dal proprio Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Carmine DI ILIO, a tale atto autorizzato con delibera del _____ n. _____

PREMESSO CHE

- a) l'art. 6, comma 11, della L 240/2010 consente ai Professori ed ai Ricercatori a tempo pieno di svolgere attività didattica e di ricerca presso altri Atenei sulla base di una apposita convenzione finalizzata al perseguimento di obiettivi di comune interesse;
- b) il D.M. 167/26.4.2011 fissa i criteri per la stipula delle convenzioni di che trattasi;
- c) costituisce interesse dell'Ateneo di _____ che il Prof. _____, nato a _il _____, C.F. _____ (di seguito Docente), attualmente incardinato presso l'Università G. d'Annunzio, possa svolgere parzialmente la sua attività di didattica e di ricerca presso lo stesso Ateneo per n. ann__;
- d) la stipula della convenzione contribuisce allo sviluppo della reciproca collaborazione tra i due Atenei, soprattutto per quanto attiene il perseguimento del seguente o dei seguenti obiettivi di comune interesse;
- e) l'art. 6, comma, 11 della L 240/2010 disciplina la quantificazione figurativa delle attività di studio, di ricerca, di insegnamento, nonché i compiti didattici e di servizio agli studenti;
- f) l'Ud'A ha provveduto alla verifica presso il Dipartimento di afferenza che l'impegno del docente presso l'Ateneo di _____ non va ad incidere sul possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. 270/2004;
- g) il Docente ha espresso formale consenso allo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso l'Ateneo di _____ conformemente a quanto di seguito concordato;
- h) tutto quanto sopra dichiarato si rende necessario procedere alla stipula della presente Convenzione.

Tutto quanto premesso, che è parte integrante e sostanziale della Convenzione, si stipula e conviene tra le tra le Parti.

Art. 1 Oggetto

La Convenzione regola i rapporti fra le Parti in merito allo svolgimento di parte dell'attività didattica e di ricerca del Docente presso l'Ateneo _____, ai sensi della L. 240/2010, anche al fine di sviluppare la reciproca collaborazione e promuovendo, altresì, lo scambio delle conoscenze ed esperienze di carattere tecnico-scientifico nell'interesse reciproco, anche al fine della razionalizzazione e valorizzazione delle risorse scientifiche e didattiche dei due Atenei.

Art.2 Ripartizione dell'impegno

Il Docente, durante la durata della Convenzione di cui all'art. 9, svolgerà la propria attività e di ricerca nella misura del ____% presso l'Ateneo di _____ e nella misura del ____% presso l'Università G. d'Annunzio di Chieti-Pescara.

Il Docente comunque assicurerà presso l'Ateneo di _____ almeno n. ____ ore per la didattica frontale.

Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento di cui all'art. 5, comma 5, della L. 240/2010, l'apporto del docente andrà ripartito proporzionalmente alla durata ed alla quantità dell'impegno in ciascuna delle due Università.

ART. 3) Valutazione dell'attività didattica e di ricerca

L'attività didattica e di ricerca svolte dal docente verranno valutate da ciascuno dei due Atenei secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 7, della L. 240/2010 e dalle regole applicate presso gli stessi Atenei.

Presso ciascuno dei due Atenei il Docente dovrà:

⇒ registrare le attività didattiche svolte, nei modi stabiliti dai due Atenei, anche come autocertificazione, ove sono

indicati data, ora, luogo e programma svolto di ciascuna lezione e che, al termine delle attività, dovrà essere consegnato al Direttore del Dipartimento di riferimento, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto;

⇒ presentare al Direttore del Dipartimento di riferimento, alla conclusione dell'incarico, una dettagliata relazione

sull'attività svolta, relazione che potrà essere utile anche ai fini di un eventuale rinnovo della Convenzione.

ART.4 Elettorato attivo e passivo

Poiché il Docente presterà la propria attività parzialmente presso l'Ateneo di _____, eserciterà il diritto all'elettorato attivo e passivo presso l'Università G. d'Annunzio di Chieti-Pescara.

Poiché il Docente svolgerà totalmente la propria attività presso l'Ateneo di _____, eserciterà il diritto all'elettorato attivo e passivo presso lo stesso Ateneo.

ART.5 Oneri stipendiali

Gli oneri stipendiali, pari a complessivi € _____, relativi al Docente per tutta la durata della Convenzione, sono suddivisi tra i due Atenei in proporzione alla ripartizione dell'impegno annuo di cui all'art. 2 e precisamente:

€ _____ (_____) ⇒ carico dell'Ateneo di _____

€ _____ (_____) ⇒ carico dell'Università G. d'Annunzio di Chieti-Pescara

Gli adeguamenti stipendiali saranno ripartiti con le stesse modalità.

L'Ateneo di _____ si impegna pertanto a versare all'Università G. d'Annunzio di Chieti-Pescara l'importo a proprio carico in n. ____ tranche posticipate di pari importo, di cui la prima entro il _____ a mezzo bonifico sul C/C bancario i cui dati identificativi verranno notificati dall'Università G. d'Annunzio di Chieti-Pescara all'Ateneo di _____.

Sarà cura, quindi, dell'Università G. d'Annunzio di Chieti-Pescara continuare a corrispondere al Docente la retribuzione spettante.

ART.6 Copertura assicurativa del docente e obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

E' compito dei due Atenei provvedere alle coperture assicurative di legge nei confronti del Docente che, ai sensi della Convenzione, è tenuto a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il Docente è obbligato al rispetto dei regolamenti disciplinari e di sicurezza delle sedi di esecuzione delle attività inerenti la Convenzione, sempre nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e, quindi, osservando gli obblighi ivi prescritti nonché le disposizioni impartite dal responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il Docente, prima dell'accesso ai luoghi di svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, è pertanto tenuto a contattare il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ateneo di _____ per stabilire le misure di prevenzione e protezione da adottare nello svolgimento delle proprie attività didattiche e di ricerca.

ART. 7 Trattamento dei dati

I due Atenei si impegnano a rispettare quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali e sensibili.

Per quanto concerne la Convenzione alla luce del D.Lgs. 196/2003, i due Atenei prendono atto e accettano che i dati personali da loro forniti diventino oggetto, sempre nei limiti di legge, di trattamento per eseguire gli obblighi di cui alla Convenzione o per assolvere a quanto disposto dagli organi di vigilanza.

I titolari del trattamento dei dati sono i due Atenei come sopra individuati, denominati e domiciliati.

ART.8 Rinvio

Per quanto non previsto dalla Convenzione e riguardante la gestione del Docente, gli Atenei si impegnano a definire quanto necessario mediante comunicazioni tra il Rettore dell'Ateneo di _____ ed il Rettore dell'Università G. d'Annunzio di Chieti-Pescara, da inviare p.c. al Docente.

ART.9 Durata

La durata della Convenzione è di anni ____ a decorrere dal _____ e fino a tutto il _____. La Convenzione può essere rinnovata fino ad un massimo di cinque anni consecutivi dietro consenso del docente e previa delibera degli OO.AA. dei due Atenei.

ART.10) Risoluzione

La Convenzione è intesa automaticamente risolta nei seguenti casi:

- Il Docente revoca l'accordo a svolgere la propria attività didattica e di ricerca presso l'Ateneo di _____;
- Il Docente opti per il regime di impegno a tempo definito ex art. 6, comma 6, della L 240/2010.

Il Docente dovrà comunque assicurare lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione fino al completamento dell'A.A. 20__/20__.

Art.11 Clausole finali

I due Atenei si impegnano a risolvere amichevolmente ogni controversia che eventualmente dovesse sorgere nell'ambito della Convenzione prima di adire le vie legali.

Per ogni eventuale controversia non risolvibile amichevolmente sarà competente il Foro di _____

Ogni integrazione, modifica o sostituzione alla Convenzione sarà valida solo se concordata per iscritto tra i due Atenei.

Nel corso di validità della Convenzione i due Atenei non possono stipulare altre Convenzioni che abbiano quale soggetto lo stesso Docente, né avviare procedure per la copertura delle attività ordinarie poste a suo carico.

Ciascun Ateneo, ai fini della Convenzione, elegge domicilio legale nella propria sede o residenza indicata in epigrafe.

La Convenzione viene redatta in duplice copia originale, una per ogni Ateneo, e copia della stessa sarà inviata al MIUR da parte dell'Università G. d'Annunzio di Chieti-Pescara.

La Convenzione è soggetta ad imposta di bollo e verrà registrata solo in caso d'uso e le relative spese verranno poste a carico della parte istante.

Luogo altro Ateneo _____, li

Per l'Ateneo di _____

Il Rettore Prof. _____

Per l'Università G. d'Annunzio di Chieti-Pescara

Il Rettore Prof. _____

In base a quanto sopra rappresentato, il Rettore sottopone la pratica al Senato Accademico, che dopo approfondita discussione, a voti unanimi e legalmente espressi,

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Convenzione-Tipo per la regolamentazione dello svolgimento di attività didattica e di ricerca del personale docente a tempo pieno dell'Università degli Studi G. d'Annunzio di Chieti-Pescara presso altro Ateneo -ai sensi dell'art. 6 della L 240/2010 e del D.M. 167/2011;

2. che le Convenzioni attuative relative ad ogni singolo docente siano oggetto del parere favorevole del Dipartimento di afferenza e del Senato Accademico.